

Codice DB1613

D.D. 7 ottobre 2014, n. 653

R.D. 1443/1927 e s.m.i.. Concessione mineraria denominata "Croso del Sasso" per feldspati, argille per porcellana e terraglia forte, caolino, terre con grado di refrattarieta' superiore a 1630 gradi e minerali di Bario nel territorio del Comune di Lozzolo (VC). Societa' Mineraria di Boca S.r.l. con sede legale in Salvaterra di Casalgrande (RE). Istanza di sospensione temporanea dei lavori di coltivazione.

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443: "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere" e visto l'art. 26 del medesimo R.D.;

visto il D.P.R. 128/1959 sulle "Norme di Polizia delle miniere, cave e torbiere" e s.m.i. introdotte dal D.lgs. 624/1996 di recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori nelle attività estrattive;

vista la determinazione dirigenziale n. 29 del 22 febbraio 2006 della Direzione Industria, con la quale è stato concesso il rinnovo della Concessione mineraria "Croso del Sasso" fino al 1° marzo 2015;

vista l'istanza in data 3 settembre 2014 con la quale la Società Mineraria di Boca S.r.l., ha richiesto la sospensione temporanea dei lavori di coltivazione per anni uno;

considerato che la coltivazione del giacimento minerario che, a seguito della classificazione del R.D. 1443/1927 e s.m.i., è patrimonio indisponibile dello Stato, riveste carattere di pubblica utilità in quanto fondamentale come materia prima indispensabile per l'industria;

tutto ciò premesso, visti gli atti d'ufficio, vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario";

vista la Legge 30 luglio 1990, n. 221 "Nuove Norme per l'attuazione della politica mineraria";

vista la Legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativa ad interventi correttivi di finanza pubblica;

visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382: "Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessione di coltivazione di giacimenti minerari, di interesse nazionale e di interesse locale";

vista la Legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativa a misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

visto il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali" e s.m.i.;

visti i D.D.P.P.C.M. 12 ottobre 2000, 13 novembre 2000 e 22 dicembre 2000 con i quali le funzioni amministrative in materia di miniere sono state conferite alle regioni;

vista la L.R. 44/2000;

visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2005: "Aggiornamento degli importi fissi dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative ai sensi dell'art. 1, comma 300 della L. 311/04";

vista la l.r. 21 aprile 2006 n. 14 "legge Finanziaria 2006", successivamente modificata dalla l.r. 13 novembre 2006, n. 35 e dalla l.r. 23 aprile 2007, n. 9 ed in particolare l'art. 2 della l.r. 9/2007 che conferma nell'ordinamento regionale, l'istituto del diritto di escavazione a carico degli esercenti le cave o miniere, a fronte dei pregiudizi all'ambiente e alle infrastrutture pubbliche derivanti dall'esercizio dell'attività estrattiva.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 411 del 16 giugno 2014 con la quale il diritto annuo anticipato delle concessioni minerarie è stato aggiornato in applicazione delle vigenti leggi in materia di Finanza Pubblica;

IL DIRETTORE

Visto il D.lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

determina

1. Alla Società Mineraria di Boca S.r.l., con sede legale in Salvaterra di Casalgrande (RE) Via Macina. 2, è accordata la sospensione dei lavori di coltivazione nella Concessione mineraria denominata "Croso del Sasso" per feldspati, argille per porcellana e terraglia forte, caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° e minerali di bario fino al 1° marzo 2015, data di scadenza della Concessione medesima, alle seguenti condizioni:

a) i lavori di coltivazione potranno riprendere solo a seguito di rilascio di nuova Concessione mineraria previa presentazione di apposita istanza di avvio della procedura di VIA ai sensi della L.R. 40/98 e di rinnovo del titolo minerario ai sensi del R.D. 1443/1927;

b) il Direttore responsabile deve provvedere affinché sia sempre impedito l'accesso ai terzi nei luoghi di lavoro;

c) nel caso dovessero emergere situazioni di potenziale pericolo nell'area mineraria, il Concessionario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione al Settore scrivente;

Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto